



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

### **SANT'ANTIOCO-CALASETTA**

Via Virgilio, 17 - SANT'ANTIOCO (CA) 09017 ☎ 0781- 83095 📠 0781-802046 💻

Codice meccanografico ministeriale CAIC87700N -Codice fiscale 90027650929

Indirizzo di posta elettronica [caic87700n@istruzione.it](mailto:caic87700n@istruzione.it)

Indirizzo di posta elettronica certificata [caic87700n@pec.istruzione.it](mailto:caic87700n@pec.istruzione.it)

Sito web [www.icsantantiococalasetta.gov.it](http://www.icsantantiococalasetta.gov.it)

## **REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA**

### **ART. 1 - FINALITA' E COMPITI**

- 1) Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
- 2) I compiti dell'Organo di garanzia sono:
  - decidere sui ricorsi contro l'abrogazione delle sanzioni disciplinari del presente regolamento;
  - formulare proposte al Consiglio d'Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.
- 3) L'Organo di Garanzia viene anche interpellato, su richiesta dei genitori, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno delle scuole in merito all'applicazione del presente Regolamento.

### **ART. 2 - COMPOSIZIONE**

- 1) L'Organo di garanzia interno della scuola è composto da due docenti designati dal collegio docenti, da due genitori designati dal Consiglio di Istituto e dal D. S. che lo presiede.
- 2) L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico.
- 3) L'Organo di garanzia ha la durata di tre anni. In caso di decadenza di un membro esso viene sostituito con nuova nomina.
- 4) La funzione di verbalizzazione è svolta da uno dei componenti designato dal Presidente. Si ravvisano i seguenti casi d'incompatibilità:
  - il docente che ha irrogato la sanzione è membro effettivo dell'Organo di garanzia: in tal caso egli è sostituito dal membro supplente
  - o un genitore dello studente sanzionato fa parte dell'Organo di garanzia: in tal caso è prevista l'astensione dello stesso.

### **ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI**

- 1) L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente .
- 2) I componenti dell'Organo sono convocati con avviso scritto (posta elettronica) o telefonico con almeno cinque giorni di anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta. La convocazione contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare.

- 3) L'Organo è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e risulti presente la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza (metà più uno) dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4) L'Organo di garanzia in prima convocazione deve essere perfetto e solo in seconda convocazione funziona con i membri effettivamente presenti.
- 5) Il genitore membro dell'organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta dal genitore supplente.
- 6) L'Organo interno di garanzia dovrà esprimersi nei successivi cinque giorni. In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione o dell'attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello. In caso di mancato ricorso, allo scadere dei 5 gg. dalla notifica, il provvedimento sarà reso esecutivo.
- 7) Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
- 8) Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.
- 9) Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
- 10) Le decisioni assunte vengono emanate per iscritto e notificate alle persone interessate.
- 11) L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

#### **ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI- INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO**

L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito alla applicazione delle norme previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti anche contenute nel regolamento di disciplina dell'Istituto, al fine di dirimere le controversie e assolvere ai compiti istituzionali di cui l'istituto è titolare.

#### **ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Il ricorso avverso alle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato alla Segreteria didattica dell'Istituto entro il termine prescritto di 5 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

4. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie che hanno dato causa alla sanzione.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti
7. L'organo può confermare, modificare e revocare la sanzione irrogata e offrire la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
8. La deliberazione dell'O.G. viene esposta di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe ed il Docente coordinatore di classe.
9. La famiglia dell'alunno sarà avvertita mediante comunicazione scritta.

#### **NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valga la normativa vigente.